

VERBALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 31 agosto 2026, alle ore 18,00 in Milano (MI), Corso Lodi n. 8, il sottoscritto Eugenio Schek, Presidente dell'Associazione "Beth Hamidrash Mishkan Shmuel – Beth Shlomo" provvede a mettere a verbale quanto segue:

1. **Richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione dal RUNTS dell'associazione "Beth Hamidrash Mishkan Shmuel – Beth Shlomo" a seguito comunicazione PEC dall'ufficio RUNTS Città metropolitana di Milano – area sviluppo economico e sociale del 18.08.2026**

Il Presidente informa che a seguito della richiesta di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore presentata in data 28/07/2026 con prot. 66810, è stata rilevata la non conformità dello statuto dell'associazione alle disposizioni del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117. La comunicazione in oggetto richiama espressamente le seguenti due non conformità:

Art. 17.1, laddove afferma che "Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile".

Tale disposizione contrasta con l'articolo 26, comma 1, del CTS, il quale prevede che nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetta direttamente all'assemblea (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25, comma 2, e 26, comma 5, del D.Lgs. 117/2017), fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali.

Sul punto è intervenuta anche la Nota direttoriale n° 18244 del 30 novembre 2021, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale afferma che "Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti.

Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso."

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si richiede di modificare lo statuto nella disposizione indicata, garantendo il rispetto del principio di elettività assembleare dei membri del Consiglio direttivo cessati dalla carica, senza ricorso all'istituto della cooptazione.

Art. 27.1, nella parte in cui afferma che "Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile".

Ai sensi dell'art. 18 CTS, l'obbligo di assicurazione riguarda tutti i volontari che prestano attività libera e gratuita nei confronti dell'Ente del Terzo settore, non soltanto i volontari che siano non occasionali o associati, ma anche i volontari occasionali o non associati.

Sul punto, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 ottobre 2021, ha specificato, all'art. 1.1, che l'obbligo di assicurazione per i volontari degli enti del Terzo settore si estende anche

a coloro che svolgono l'attività di volontariato in modo occasionale.

Si richiede pertanto di modificare l'articolo statutario, specificando che l'assicurazione riguarda tutte le persone fisiche che prestano attività di volontariato nei confronti dell'associazione, indipendentemente dalla natura occasionale o non occasionale dello svolgimento o dalla qualifica di associate o meno.

Il Presidente ricorda infine come nel verbale di assemblea dei soci del 15/06/2026 l'assemblea stessa abbia deliberato all'unanimità di "autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nel medesimo".

Tutto ciò considerato, il Presidente, in virtù delle autorizzazioni espressamente rilasciategli dall'assemblea,

DELIBERA DI

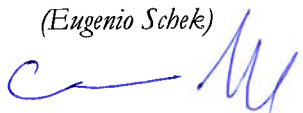
- approvare un nuovo statuto dell'Associazione, posto in **Allegato A** al presente verbale, modificando i due articoli 17.1 e 27.1 e rendendoli conformi alla normativa in vigore, disponendone l'entrata in vigore ed efficacia dal momento di iscrizione nel RUNTS dell'Associazione,
- procedere ad una ri-numerazione degli articoli che compongono lo Statuto in quanto, da una verifica effettuata in sede di revisione, la versione originaria non rispettava una sequenzialità dei numeri. Sicché lo Statuto risulta ora correttamente composto da 26 articoli e l'originario articolo 27.1 è ora divenuto il 24.1.
- procedere a richiedere la registrazione del nuovo statuto dell'Associazione e di procedere alle successive comunicazioni all'Ufficio RUNTS così come indicato nella comunicazione pec del 18/08/2026.

È richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Il presente verbale viene redatto e sottoscritto, unitamente al relativo allegato alle ore 19,00.

Il Presidente

(Eugenio Schek)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI VARESE
Ufficio T. 1
Atto Reg. n. 918/26
al N. 303 Serie 3

Il Delegato
Laura Bjoja

STATUTO**Art. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita, l'associazione denominata: "BETH HAMIDRASH MISHKAN SHMUEL – BETH SHLOMO Organizzazione di Volontariato (o ODV)" di seguito, in breve, "CONSOCIAZIONE BETH SHLOMO - ODV".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere interventi ed iniziative per perpetuare la memoria ebraica relativa al periodo successivo al dopoguerra, la musica del popolo ebraico, in particolare dei paesi mittleuropei, lo studio di diritto comparato tra le leggi laiche moderne e le analoghe leggi presenti nell'antico Testamento, in particolare presenti nel Talmud Torà.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- svolgere ricerca e preservare la memoria della storia milanese ed ebraica nel periodo successivo al secondo dopoguerra con la costituzione di una biblioteca e di una raccolta di documenti;

- istruire e formare i giovani sul tema;

- raccogliere cimeli e reperti provenienti dal campo d'internamento di Ferramonti, cimeli appartenuti ai militari ebrei inquadrati nell'esercito inglese che liberò Milano;

- raccogliere fondi da destinare alle attività di promozione dello studio del diritto comparato tra le leggi laiche moderne e le analoghe leggi presenti nell'antico Testamento, in particolare presenti nel Talmud Torà e di studio ed insegnamento della musica del popolo ebraico, in particolare dei paesi mitteleuropei;

- Collaborare con altre associazioni ed enti, sia pubblici che privati, che operino nel medesimo settore e che abbiano finalità analoghe o comunque compatibili con quelle dell'Associazione;

- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta

degli scopi istituzionali;

- Utilizzare ogni mezzo per diffondere informazioni sull'attività dell'Associazione;

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Civile, è deliberata dal consiglio direttivo. I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Il consiglio direttivo potrà, inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

2. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali

non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo e non ricopra la carica di organo di controllo.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal consiglio direttivo in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del consiglio direttivo su richiesta scritta e motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, email o con altro mezzo anche elettronico che consenta di accertare la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, o mediante affissione nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'Assemblea in seconda convocazione deve comunque tenersi in un giorno diverso da quello di prima convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei 3/4 dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. Le modifiche dello Statuto saranno approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La delibera di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed in

mancanza dal Vice Presidente. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

7. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

9. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e

dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. Il Consiglio ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del

funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) stabilire l'importo delle quote annue associative;
- f) gestire la contabilità e predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- h) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- i) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- j) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- l) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ALLEGATO A

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per due volte consecutive.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, l'intero consiglio si intenderà decaduto. I componenti rimasti in carica provvederanno, senza indugio e comunque entro sessanta giorni dal verificarsi della causa di decadenza, alla convocazione dell'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Qualora venga a cessare dalla carica un numero di componenti inferiore alla maggioranza del consiglio direttivo, subentreranno, fino alla scadenza originariamente prevista per il consiglio, i candidati che, in occasione dell'ultima elezione dell'organo amministrativo, siano risultati non eletti, secondo l'ordine di preferenza risultante dalle votazioni.

Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili o idonei al subentro, il consiglio direttivo provvederà alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei componenti mancanti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, email o con altro mezzo anche elettronico che consenta di accertare la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, telefax, email o con altro mezzo anche elettronico che consenta di accertare la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno

due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno due dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del consiglio direttivo si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

6. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Al Presidente (e al Vice Presidente, in caso di assenza, di impedimento o di cessazione di quest'ultimo) spetta:

- la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e nei confronti di terzi;
- la facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati,

rilasciandone liberatorie quietanze;

- la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- il potere di convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- il potere di sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- il potere di assumere, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

4. Il Presidente e il Vice Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì il diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

5. Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali del Consiglio Direttivo ed un libro soci vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale

durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività libera e gratuita, occasionale o non occasionale, nei confronti dell'ente sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI VARESE
Ufficio di Legittimazione
Atto Regionale
al N. ...323... Serie ...
9/8/2026

Il Delegato
Laura Pella

